



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**

U.O.6 – VIGILANZA E VOLONTARIATO
Settore Volontariato AIB – GEV -PC



Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Procedura aperta per la fornitura di
n. 1 Motore Fuoribordo per Imbarcazione per la dotazione di servizio del
Corpo Volontari del Parco del Ticino.

CIG ZB7165D484

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. <u>1</u>	Oggetto del Contratto e Qualità del Servizio
ART. <u>2</u>	Descrizione della Fornitura
ART. <u>3</u>	Prescrizioni Tecniche Generali
ART. <u>4</u>	Garanzie, Assistenza e Manutenzioni
ART. <u>5</u>	Aggiudicazione
ART. <u>6</u>	Durata
ART. <u>7</u>	Criteri di Aggiudicazione
ART. <u>7-bis</u>	Specifiche Tecniche
ART. <u>8</u>	Garanzie di Esecuzione dell'Appalto
ART. <u>9</u>	Norme di Sicurezza ed Antinfortunistica
ART. <u>10</u>	Assunzioni di Responsabilità dell'Operatore Economico Aggiudicatario
ART. <u>11</u>	Documentazione Tecnica da presentare in sede di offerta
ART. <u>12</u>	Immatricolazione e certificazioni
ART. <u>12-bis</u>	Modalità, Termini e luogo di Consegna
ART. <u>13</u>	Subappalto
ART. <u>14</u>	Pagamenti
ART. <u>15</u>	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. <u>16</u>	Personale – Oneri e Obblighi
ART. <u>17</u>	Personale adibito al Servizio
ART. <u>18</u>	Decadenza dall'Aggiudicazione
ART. <u>19</u>	Risoluzione del Contratto e Fallimento
ART. <u>20</u>	Clausola Risolutiva Espressa
ART. <u>21</u>	Foro Competente
ART. <u>22</u>	Validità dell'Offerta
ART. <u>23</u>	Spese Contrattuali
ART. <u>24</u>	Trattamento dei Dati Personali
ART. <u>25</u>	Norma di Chiusura

Sede: Via Isonzo nr. 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (Mi) - C.F.86004850151
Uffici: "Ex Dogana Astroungarica" via De Amicis s.n.c.-21015 Tornavento di Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331/662940.43.39 — Fax 02 97950607 — volontariato@parcoticino.it — www.parcoticino.it

art. 1
(oggetto della fornitura)

Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di **n. 1 MOTORE FUORIBORDO PER IMBARCAZIONE**, rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, per la dotazione di servizio del Corpo Volontari del Parco del Ticino.

Il motore fuoribordo per imbarcazione ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi di parti e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

La Stazione Appaltante è il Parco Lombardo della Valle del Ticino (d'ora in poi "Stazione Appaltante").

L'Operatore Economico aggiudicatario resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia del motore fuoribordo per imbarcazione nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

L'Operatore Economico aggiudicatario è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti fino alla consegna dello stesso, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

La Stazione Appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il motore fuoribordo per imbarcazione e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto l'Operatore Economico aggiudicatario riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e la fornitura del motore fuoribordo per imbarcazione, idoneo ad effettuare gli interventi di soccorso propri del servizio di istituto del Corpo Volontari del Parco del Ticino.

art. 2
(Descrizione della Fornitura)

Il contratto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano del motore fuoribordo per imbarcazione oggetto del presente Capitolato nella sua interezza, comprensivo cioè di libretto, collaudi ed allestimenti speciali, dettagliatamente descritti nel presente capitolato.

L'Operatore Economico dovrà provvedere con proprio personale, adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, all'esecuzione delle riparazioni e/o sostituzioni e di ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario al fine di identificare la natura del guasto/malfunzionamento, durante il periodo di Garanzia.

art. 3
(Prescrizioni Tecniche Generali)

Il motore fuoribordo per imbarcazione oggetto della fornitura deve rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tale motore deve quindi essere corredato della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Parco Lombardo della Valle del Ticino ai fini dell'accertamento di cui all'art.12.(immatricolazioni e certificazioni).

In particolare dovranno rispondere:

- alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148) e successive integrazioni e modificazioni;

- a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di motori nautici fuoribordo, vigenti all'atto della consegna;
- alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (DL 27/01/2010 n. 17);
- il peso totale a secco dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice del motore fuoribordo per imbarcazione non dovrà eccedere la massa massima tecnicamente ammissibile di **175 Kg**;
- L'operatore Economico aggiudicatario, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo del motore fuoribordo per imbarcazione nella configurazione richiesta, entro i termini di consegna.

art. 4
(garanzie, assistenza e manutenzioni)

1. GARANZIE

L'Operatore Economico aggiudicatario deve garantire il motore fuoribordo per imbarcazione fornito da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inadeguata conservazione o forza maggiore.

Il motore fuoribordo per imbarcazione sarà garantito per un periodo di almeno **24 mesi** a partire dalla data di presa in carico da parte della Stazione Appaltante, e, se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di verifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato del telaio (casa madre), che dovrà essere gratuito. Le estensioni previste in offerta saranno valutate in accordo ai criteri di aggiudicazione, purché prive di esclusioni motivate con condizioni di impiego del motore fuoribordo per imbarcazione, da considerarsi normali per un motore fuoribordo per imbarcazione ad uso di protezione civile, e senza oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate.

Le garanzie offerte saranno complessive per l'intero motore fuoribordo per imbarcazione allestito ed articolato in:

- **autotelaio di base:** organi e accessori (generale), trasmissioni, telaio di base, parti metalliche o in lega, parti in materiale plastico o composito, eventuali parti verniciate e corrosione;
- **allestimento:** impianto elettrico completo (cavi, tubazioni, etc.), organi meccanici vari, impianti elettrici ausiliari, dispositivi di comando e sicurezza, fissaggi delle strutture e allestimento completo, verniciatura, trattamenti superficiali e corrosione.

Indipendentemente dalle garanzie offerte:

- i fissaggi tra telaio, controtelaio e struttura allestimento dovranno essere garantiti per un periodo non inferiore a **24 mesi**;
- le sigillature, dovranno essere realizzate con materiali di elevata elasticità, aspetto estetico, sicurezza, garantiti nel tempo e dovranno essere garantite per almeno **24 mesi**.

La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi che verranno prestati nel Centro di assistenza specifico indicato in sede di offerta.

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso altra sede, il motore fuoribordo per imbarcazione sarà trasferito a cura e spese dell' Operatore Economico aggiudicatario.

Tutti i ricambi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dall'accettazione del motore fuoribordo per imbarcazione e resi disponibili alla Stazione appaltante e/o alle Imprese da questa indicata.

Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal Costruttore del telaio, deve essere fornita una dichiarazione dello stesso che confermi le garanzie così come offerte.

Per l'intero periodo di garanzia, l'Operatore Economico aggiudicatario provvederà a propria cura e spese, ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti (tagliandi), per il motore fuoribordo per imbarcazione, l'allestimento e relativi accessori.

L'Operatore Economico aggiudicatario rimane comunque **il solo responsabile** e referente nei confronti della Stazione Appaltante (Parco Lombardo della Valle del Ticino) quale acquirente per la garanzia totale di tutti i componenti del motore fuoribordo per imbarcazione compresi autotelaio, allestimento, sub-componenti e sub-lavorazioni.

2. ASSISTENZA

Le reti di assistenza, ai fini dell'aggiudicazione del relativo punteggio, sono quelle esistenti al momento della presentazione dell'offerta o che l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a costituire entro 120 giorni dall'aggiudicazione e devono essere descritte distintamente in offerta, per l'autotelaio di base utilizzato e per l'allestimento di eventuali attrezzature,

Le reti di assistenza devono comprendere centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo, ciascuno per la parte di competenza.

La descrizione deve comprendere ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico di ciascun punto di assistenza.

Per la durata del periodo di garanzia, l'impresa appaltatrice deve sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

Per i centri di assistenza relativi **all'autotelaio di base**, deve essere fornita la documentazione originale del produttore dello stesso per l'assistenza in Italia.

Deve essere fornita inoltre una dichiarazione del centro di assistenza indicato in offerta che confermi le garanzie così come offerte dall'operatore economico partecipante alla gara, con l'impegno ad effettuare i tagliandi con le modalità sopra riportate.

Il Centro Assistenza deve intervenire comunque per i guasti coperti da garanzia ed eventuale estensione della stessa, entro le **48 ore** dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiuntivi.

art. 5 (Aggiudicazione)

La fornitura è aggiudicata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., al relativo regolamento di attuazione con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Si precisa che l'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando, valutabile in base ad elementi diversi come specificati di seguito nel presente capitolato.

L'importo totale previsto come base d'asta per l'intera fornitura è pari a **Euro 8.100,00** al netto degli oneri fiscali.

art. 6
(Durata)

L'appalto ha la durata esclusiva solo per il periodo limitato alla fornitura del bene in oggetto e ha inizio a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura del presente lotto.

art. 7
(criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.) sulla base dei seguenti elementi di valutazione, per ognuno dei quali si indica anche il relativo valore espresso in centesimi e sulla base di quanto stabilito dell'allegato P al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

5.1	Prezzo	Punti 40
5.2	Caratteristiche tecniche funzionali e migliorative del telaio e dell'allestimento	Punti 50
5.3	Garanzie	Punti 6
5.4	Assistenza ed organizzazione post-vendita autotelaio	Punti 2
5.5	Assistenza ed organizzazione post-vendita allestimento	Punti 2

5.1 Prezzo

Il punteggio massimo (punti 40) è assegnato all'offerta più bassa: il punteggio alle altre offerte è assegnato mediante l'applicazione della formula proporzionale di seguito riportata:

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{prezzo offerta più bassa}}{\text{prezzo offerta considerata}} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

5.2 Caratteristiche tecniche funzionali migliorative dell'autotelaio e dell'allestimento

Il punteggio totale riferito al presente articolo è di punti 50 (sessanta). Sono analizzate e valutate le principali caratteristiche tecniche relative al mezzo offerto distinte fra:

A - B) Caratteristiche generali autotelaio e allestimento	<ul style="list-style-type: none">• obbligatorie (a pena di esclusione dalla gara)
C) Caratteristiche tecniche migliorative (come dettagliate all'art. 7)	<ul style="list-style-type: none">• punti 50 (suddivisi come da dettaglio contenuto nell'art. 7)

Il punteggio complessivo per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dell'autotelaio e allestimento (punti 50) è determinato dalla sommatoria dei vari punti ottenuti per ogni singola caratteristica come specificato nel successivo art. 7 e riparametrato come di seguito:

- è attribuito il punteggio massimo di 50 (sessanta) punti all'offerta che ha conseguito il punteggio complessivo più alto, mentre alle altre offerte il punteggio è assegnato proporzionalmente con l'applicazione della seguente formula:

$$Y_i = PM * X_i / X_o$$

Dove:

PM è il punteggio massimo previsto;

Y_i è il punteggio riparametrato da assegnare all'offerta esaminata;

X_o è il punteggio maggiore ottenuto;

X_i è il punteggio conseguito dalla singola offerta esaminata;

5.3 Garanzie

Il punteggio totale riferito al presente articolo è di punti 6 (sei).

Le garanzie previste all'art. 4 sono valutate in base alla durata della garanzia prestata sul motore fuoribordo per imbarcazione, sull'allestimento e sui componenti forniti sullo stesso, comprendenti tutti gli interventi per l'eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura od uso

improprio dell'allestimento e/o autotelaio: in caso di esclusioni motivate con condizioni di impiego della motore fuoribordo per imbarcazione, o di oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate, l'estensione della durata delle garanzie non è valutata.

L'Operatore Economico aggiudicatario deve provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti (tagliandi in garanzia), comunque non in misura inferiore di un tagliando per anno di garanzia prestata, sia per l'autotelaio che per l'allestimento nell'intero periodo di garanzia prestata.

Per i relativi accessori contestualmente al tagliando di controllo deve essere rilasciato documento attestante il collaudo tecnico annuale eseguito dalla ditta costruttrice o centro di assistenza abilitato.

Il punteggio complessivo per le garanzie è suddiviso come di seguito:

- **Garanzia autotelaio base:** organi accessori (generale), telaio di base, parti metalliche o in lega, parti in materiale plastico o composito, eventuali parti verniciate e corrosione. **PUNTI 2**

Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per l'accettazione dell'offerta è di anni 2 (due), compreso i fissaggi tra telaio, controtelaio e struttura allestimento.

E' assegnato un punteggio di **PUNTI 2 (due)** per un ulteriore anno di garanzia prestata (complessiva, su tutti i componenti), oltre i **24 mesi** obbligatori: non sono ritenute rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio frazioni inferiori all'anno.

- **Garanzia allestimento:** impianto elettrico completo (cavi, tubazioni, etc.), organi meccanici vari e linea di alimentazione, impianti elettrici ausiliari, dispositivi di comando e sicurezza, fissaggi delle strutture e allestimento completo, verniciatura, trattamenti superficiali e corrosione. **PUNTI 4**

Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per l'accettazione dell'offerta e di **anni 2** (due).

La garanzia deve comprendere, per ogni anno di garanzia prestata, l'effettuazione gratuita di un tagliando di controllo dell'allestimento.

Ai fini dell'attribuzione è considerato ogni anno intero di garanzia prestata (complessiva, su tutti i componenti) oltre il secondo anno, fino ad un massimo di **punti 4** (quattro) per **sei anni interi** di garanzia prestata; non sono valutate le frazioni di anno, né anni superiori al limite indicato.

L'attribuzione del punteggio è effettuata mediante interpolazione lineare tra il punteggio massimo previsto, attribuito all'offerta migliore, e punteggio pari a zero, attribuito all'offerta di durata della garanzia pari a quella minima prevista

$$P = PM * Xi / Xmax$$

Dove:

- P** è il punteggio all'offerta i-esima
- PM** è il punteggio massimo previsto (4 punti);
- Xi** è il punteggio conseguito dalla singola offerta esaminata;
- Xmax** è il numero massimo di anni aggiuntivi offerti dagli offerenti;

5.4 Assistenza e organizzazione post-vendita dell'autotelaio

Il punteggio totale riferito al presente articolo e di **punti 2**.

L'assegnazione dei punti riferiti al presente articolo è così di seguito stabilita tenendo conto della distanza dalla sede di assistenza tecnica e ricambi autorizzati (*distanza valutata fra il comune di residenza della sede di assistenza e la sede del Parco Lombardo della valle del Ticino*).

Il punteggio è **attribuito secondo quanto di seguito indicato:**

- Per una distanza sino a 50 Km è attribuito il punteggio massimo, mentre non sono oggetto di valutazione distanze superiori a 300 Km (alla cui offerta è attribuito il punteggio pari a zero);
- L'attribuzione del punteggio è effettuata mediante interpolazione lineare tra il punteggio massimo previsto, attribuito all'offerta migliore (ossia quella che prevede una distanza di 50 Km o – in assenza di tale offerta – l'offerta che prevede la distanza minore), e punteggio pari a zero, attribuito all'offerta che prevede distanze superiori a 300 Km.

$$P = PM \cdot X_{\min} / X_i$$

Dove:

- P** è il punteggio all'offerta i-esima
PM è il punteggio massimo previsto (2 punti);
X_i Km di distanza previsti dall'offerente i-esimo;
X_{min} Km di distanza offerti (distanza fino a 100 Km o – in assenza di tale offerta - il numero minimo di Km di distanza offerti);

La Stazione appaltante si riserva la verifica dei centri di assistenza proposti tramite sessione di audit che verranno eseguite presso i centri di assistenza proposti.

art. 7-bis **(specifiche tecniche)**

Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate al punto "A" (autotelaio) e al punto "B" (allestimento) sono **obbligatorie e da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili** e pertanto non soggette a punteggio. **Il mancato possesso dei requisiti e caratteristiche indicate alle lettere A) e B) comporta l'esclusione dalla gara.**

Al successivo punto **C)** del presente articolo sono elencate le caratteristiche tecniche migliorative e gli optional valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Si precisa che al paragrafo "C", dove sono indicati valori minimi o caratteristiche essenziali, questi sono comunque da considerare vincolanti ed indispensabili per l'accettazione dell'offerta: essi costituiscono prescrizioni minime inderogabili e il loro mancato rispetto costituisce causa di esclusione dell'offerta.

Gli offerenti devono dichiarare le prestazioni e le caratteristiche possedute dal motore fuoribordo per imbarcazione offerto, da cui la commissione possa evincere il rispetto delle caratteristiche obbligatorie (caratteristiche minime inderogabili) e le caratteristiche migliorative offerte che sono oggetto di valutazione secondo quanto di seguito specificato.

L'Operatore Economico resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche sia del motore fuoribordo per imbarcazione nel suo complesso che delle singole parti componenti il motore stesso o su di esso comunque installate, acquisite da terzi.

L'Operatore Economico è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costituzione e l'assemblaggio del motore fuoribordo per imbarcazione e fino alla consegna dello stesso, nonché di ogni onere derivante, dalla garanzia, dai controlli previsti per la messa in strada e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

A) CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO

La tara del motore fuoribordo per imbarcazione allestito a pieno carico non dovrà essere superiore a 175 Kg.

Le caratteristiche obbligatorie del telaio comprendono:

- **A.1 - Motore;**
- **A.2 - Trasmissione;**
- **A.3 - Sterzo;**
- **A.4 - Alternatore;**
- **A.5 - Piede;**
- **A.6 - Pesì;**

A.1 - MOTORE	
Cilindrata	> 2000 c.c.
Potenza hp (Kw)	> 100 (73.55)
Tipo di Motore	4 Cilindri

Alimentazione	Benzina Senza Piombo (90 RON)
Regime Massimo	5000 - 6000
Sistema di Alimentazione	Iniezione Elettronica
Sistemi di Raffreddamento	Acqua con Termostato
Avviamento	Elettrico
TRASMISSIONE	
Lunghezza Albero	Lungo
Rapporto di riduzione	> 2:1
Cambio Marcia	F - N - R
ALTERNATORE	
Alternatore con regolatore di tensione raffreddato ad acqua	> 30 Amp. / 378 Watt
PIEDE	
Tipologia del Piede	Rinforzato
Sistema di Assetto (1)	Regolazione di alzo
Sistema di Assetto (2)	Regolazione di Assetto
Sistema di Scarico	All'Elica
PESI	
Peso a secco	< 175 Kg

Contestualmente alla consegna del motore fuoribordo per imbarcazione dovrà essere fornite copia, **in lingua italiana**, della seguente documentazione:

- ❖ - **Libretto del Motore**
- ❖ - **Manuale d'Uso e Manutenzione ordinaria**
- ❖ - **Libretto d'Uso e Manutenzione del motore**

B) CARATTERISTICHE GENERALI – ALLESTIMENTO

Le caratteristiche obbligatorie dell'allestimento comprendono:

- **B.1 – Sterzo;**
- **B.2 – Impianto Elettrico;**
- **B.3 – Collaudo;**

STERZO	
Cavo doppio	Meccanico
IMPIANTO ELETTRICO	
Cablaggio Elettrico con presa stagna secondo normativa vigente	12 Volt DC
COLLAUDO	
Omologazione, Collaudo e Marcatura CE	Obbligatorio

C) CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE SOGGETTE A PUNTEGGIO – 50 punti

(vedi allegato – Offerta Tecnica)

	CARATTERISTICHE	Punti Parziali	Valore minimo richiesto
C.1.1	Cilindrata	5	= o > 2000 c.c.
C.1.2	Potenza hp (Kw)	5	= o > 100 (73.55)
C.1.3	Tipo di Motore	2	4 Cilindri
C.1.4	Alimentazione	2	Benzina Senza Piombo (90 RON)
C.1.5	Regime Massimo	2	5000 - 6000
C.1.6	Sistema di Alimentazione	2	Iniezione Elettronica
C.1.7	Sistemi di Raffreddamento	2	Acqua con Termostato
C.1.8	Avviamento	3	Elettrico
C.1.9	Lunghezza Albero	2	Lungo
C.1.10	Rapporto di riduzione	3	= > 2:1
C.1.11	Cambio Marcia	2	F - N - R
C.1.12	Cavo doppio	2	Meccanico
C.1.13	Alternatore con regolatore di tensione raffreddato ad acqua	3	= o > 30 Amp. / 378 Watt
C.1.14	Tipologia del Piede	3	Rinforzato
C.1.15	Sistema di Assetto (1)	2	Regolazione di alzo
C.1.16	Sistema di Assetto (2)	2	Regolazione di Assetto
C.1.17	Sistema di Scarico	2	All'Elica
C.1.18	Peso a secco	3	= o < 175 Kg
C.1.19	Cablaggio Elettrico con presa stagna secondo normativa vigente	3	12 Volt DC

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**CARATTERISTICHE AUTOTELAIO: totale punti 50****C.1.1 Cilindrata**

Il punteggio massimo disponibile di 5 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.2 Potenza hp (Kw)

Il punteggio massimo disponibile di 5 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.3 Tipo di Motore

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà considerata quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.4 Alimentazione

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà considerata quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.5 Regime Massimo

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.6 Sistema di Alimentazione

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.7 Sistema di Raffreddamento

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.8 Avviamento

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.9 Lunghezza Albero

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.10 Rapporto di riduzione

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.11 Cambio Marcia

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.12 Cavo doppio dello sterzo

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione

proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.13 Alternatore con regolatore di tensione raffreddato ad acqua

Il punteggio massimo disponibile di 3 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.14 Tipologia del piede

Il punteggio massimo disponibile di 3 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 3 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.15 Sistema di Assetto (1)

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.16 Sistema di Assetto (2)

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.17 Sistema di Scarico

Il punteggio massimo disponibile di 2 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 2 per il sistema più all'avanguardia.

C.1.18 Peso a secco

Il punteggio massimo disponibile di 3 punti è attribuito all'offerta con valore più basso.

Il valore più basso viene identificato con la miglior soluzione proposta rispetto a quello richiesto in capitolato.

I punteggi relativi alle altre offerte sono attribuiti con la formula:

$$\text{punti} = \frac{(\text{valore migliore} - \text{valore richiesto})}{(\text{valore offerto} - \text{valore richiesto})} \times \text{punteggio massimo assegnato}$$

C.1.19 Cablaggio Elettrico con presa stagna secondo normativa vigente

Il punteggio massimo disponibile di 3 punti è attribuito all'offerta con valore più alto.

Il valore più alto è da intendersi quello con soluzioni migliorative rispetto a quanto richiesto (se l'unica soluzione proposta in offerta fosse uguale a quella richiesta in capitolato, quella offerta sarà quella più alta).

Punti 3 per il sistema più all'avanguardia.

art. 8

(Garanzie di Esecuzione)

Ai fini della partecipazione alla gara deve essere presentata (secondo quanto indicato nel bando di gara) la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione. (Vedi Allegato "B").

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti del contratto, l'aggiudicatario deve prestare (secondo quanto indicato nel bando di gara) prima della stipula del contratto una cauzione definitiva della misura del **10%** (dieci per cento) del valore complessivo del contratto. (Vedi Allegato "C")

L'importo della cauzione definitiva sarà restituito al termine del contratto se tutti gli obblighi contrattuali risultano regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente contratto sia stata rimessa.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, la Stazione Appaltante - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tale caso l'Aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo è salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

art. 9

(norme di sicurezza ed antinfortunistica)

Il motore fuoribordo per imbarcazione offerto con il suo allestimento ed i suoi sottosistemi dovranno rispettare la normativa vigente sulla sicurezza dei motori marini e deve rispondere alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148) e successive integrazioni e modificazioni e se necessario alla Direttiva macchine n.42 del 17 maggio 2006 (DL 27/01/2010 n. 17) per gli allestimenti, ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità ove necessario, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento al collaudo.

L'Operatore economico aggiudicatario deve provvedere agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo.

Per quanto non espressamente indicato il motore fuoribordo per imbarcazione offerto con il suo allestimento ed i suoi sottosistemi dovrà essere dotato di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderlo conforme alle prescrizioni stabilite dalla Normativa Italiana ed Europea vigente in materia. Pertanto il materiale stesso deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica;

art. 10

(Assunzioni di Responsabilità dell'Operatore Economico Aggiudicatario)

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale, che ricadono sull'Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto, per natura del rapporto che si andrà ad instaurare, si precisa che saranno espressamente affidati all'Operatore Economico Aggiudicatario, la responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività erogate nell'ambito del presente capitolato.

art. 11

(Documentazione Tecnica da presentare in sede di offerta)

L'offerta tecnica dovrà essere costituita dalla sotto elencata documentazione:

- Tabella riassuntiva dell'offerta tecnica redatta sulla base dell'Allegato "A – Note Tecniche motore fuoribordo per imbarcazione" al capitolato speciale d'appalto.
- Brochure informativa relativa al motore fuoribordo per imbarcazione offerto, indicante tutte le caratteristiche (immagini, dimensioni, sicurezza, strumentazione, optional ecc...) tecnico-illustrative dello stesso allestito a pieno carico, in ordine di marcia, con specifica del peso complessivo;
- Descrizione dettagliata delle garanzie offerte, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco dei centri di assistenza, controlli, collaudi e revisioni, relativi all'autotelaio e all'allestimento, riportante la distribuzione sul territorio degli stessi, completo di tutte le indicazioni richieste dall'art. 4 del Capitolato speciale e corredato dalla documentazione prevista al medesimo art. 4;

- Descrizione degli eventuali optional offerti e delle relative caratteristiche tecniche;

Si precisa che la Stazione appaltante (e, per essa, la Commissione di gara) si riserva di contattare attraverso la piattaforma Sintel di e-procurement (oppure per malfunzionamento del sito, in altro sistema idoneo) tutti gli offerenti in sede di valutazione delle offerte per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate. Tali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento dovranno pervenire alla Stazione appaltante in modo analogo, attraverso la piattaforma Sintel (oppure per malfunzionamento del sito, in altro sistema idoneo).

Le imprese offerenti non possono pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte e dei progetti presentati o per atti ad essi inerenti, ivi comprese le spese sostenute per le eventuali convocazioni disposte dalla Commissione di gara, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Tutta la documentazione presentata in sede di offerta è definitivamente acquisita dalla Stazione appaltante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità comporta l'esclusione dalla gara se determina l'impossibilità di accertare che il motore fuoribordo per imbarcazione proposto soddisfa tutte le caratteristiche minime inderogabili di cui al presente capitolato o le prescrizioni dettate dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'incompletezza o la lacunosità determini esclusivamente l'impossibilità di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta è ammessa con l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'elemento o sub-elemento non descritto.

art. 12 **(Immatricolazione e certificazioni)**

Per il motore fuoribordo per imbarcazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Libretto del motore;
- Dichiarazione di conformità ove necessario;
- Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte del Centro Autorizzato competente per legge e ove necessario per gli allestimenti;
- Dichiarazione di conformità relativa **a tutte** le norme in materia di sicurezza applicabili al motore fuoribordo per imbarcazione ed alla componentistica, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- Documenti relativi alla conformità **CE** delle apparecchiature, dell'allestimento e di ogni singolo elemento stesso e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla direttiva macchine ove necessario;
- Documenti, da depositarsi all'INAIL (ex ISPESL) competente, per messa in opera di apparecchi di sollevamento qualora necessario con la normativa vigente e s.m.i.

art. 12-bis **(modalità, termini e luogo di consegna)**

Il motore fuoribordo per imbarcazione, successivamente all'accettazione positiva dell'offerta prodotta in fase di gara, perfettamente corrispondente a quanto offerto, funzionante, collaudato, completo ed allestito come previsto dagli artt.3 – 4 – 5 del presente capitolato deve essere consegnato presso la sede della relativa U.O. 6 del Parco Lombardo della Valle del Ticino, la quale verrà comunicata all'Operatore economico aggiudicatario prima della consegna del bene oggetto del presente capitolato.

La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario e da un funzionario incaricato dalla stazione appaltante.

La consegna del motore fuoribordo per imbarcazione completo di tutto dovrà avvenire entro **60 (sessanta)** giorni solari consecutivi dalla stipulazione del contratto d'appalto, termine che va inteso come impegnativo.

Qualora intervengano ritardi di consegna del motore fuoribordo per imbarcazione rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'1 per 1000 (uno per mille) per giorno solare, sul valore dell'importo relativo l'oggetto della fornitura.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella dalla aggiudicazione definitiva con espletamento delle procedure previste.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

Qualora il ritardo di consegna superi i 90 giorni, e comunque nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o della penalità, nonché di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto secondo il disposto dell'art. 19

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, sono trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento, o recuperati tramite incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

Le penalità di cui sopra verranno notificate all'operatore economico aggiudicatario previa contestazione scritta.

art. 13 **(subappalto)**

E' ammesso il subappalto del Servizio di Manutenzione oggetto del presente capitolato entro il limite del 30% secondo quanto disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

L'Impresa offerente deve indicare chiaramente, in sede di offerta, le parti di fornitura che intende, eventualmente, subappaltare a terzi secondo quanto indicato nel bando di gara.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla Stazione Appaltante prima che inizi la fornitura.

L'impresa appaltatrice è comunque l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, le forniture o le parti di esse che intenda subappaltare; l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che non può pertanto essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, producendo la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);
- Contratto di subappalto (in originale o in copia autenticata) con indicazione delle forniture che si intendono subappaltare, con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa destinataria del subappalto.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

- Se l'impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.;
 - certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio della relativa fornitura dalla stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2 % dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione sub-affidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire forniture in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale, nonché delle forniture affidate in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di fornitura dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di fornitura da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo della fornitura principale fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

art. 14
(pagamenti)

Il pagamento delle forniture é effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a sessanta (60) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica. Le fatture dovranno pervenire all'Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio) attivato dal MEF (Ministero Economia e Finanza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet: <http://www.fatturapa.gov.it/> e previa verifica positiva della loro conformità al presente capitolato speciale d'appalto.

In caso contrario o in presenza di irregolarità nella fatturazione che richiedano l'emissione di apposite note di credito da parte del prestatore, il termine sopra indicato si intende sospeso a favore dell'Ente, fino alla totale rimozione dell'impedimento da parte del prestatore.

La FATTURA ELETTRONICA dovrà essere emessa con intestazione al Parco lombardo della Valle del Ticino con le modalità indicate nell'Allegato "INFORMAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI"

Ai fini del pagamento, l'Operatore Economico deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN.

La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

art. 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Operatore Economico comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di essi.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi.

A tale scopo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

In particolare, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.

art. 16
(personale – oneri e obblighi)

L'Operatore Economico deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà, sicurezza e della dignità dei lavoratori.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria,

nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

In caso di violazione dei predetti impegni, la Stazione Appaltante potrà procedere al recupero del deposito cauzionale che potrà essere utilizzato per surrogarsi al Datore di Lavoro nella corresponsione del dovuto agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatto salvo quanto disposto dal presente contratto.

art. 17 **(personale adibito al Servizio)**

L' Operatore economico aggiudicatario si obbliga a fornire, qualora sul fosse necessario un intervento in garanzia di personale adeguatamente formato e qualificato all'attività da svolgere ed ai rischi ad esso connessi. Detto personale dovrà svolgere il lavoro assegnato con le modalità concordate tra le parti.

Tutti i tecnici messi a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno avere piena padronanza della lingua italiana.

E' compito della Stazione Appaltante vigilare sulla regolarità del servizio e di richiedere all'Operatore Economico aggiudicatario la sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto in possesso dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente capitolato oppure non sia di gradimento della Stazione Appaltante.

La sostituzione delle persone ritenute non idonee deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario relativa comunicazione.

Il personale in servizio dovrà possedere l'età lavorativa stabilita dalle vigenti norme di legge.

art. 18 **(decadenza dall'aggiudicazione)**

Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Stazione appaltate, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
- nel termine di n. 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto;
- al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico, se prevista la registrazione.

il Parco Lombardo della Valle del Ticino si riserva la facoltà di dichiarare l'aggiudicazione decaduta e di incamerare la cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore del Parco Lombardo della Valle del Ticino appaltante il diritto di affidare l'appalto all'Operatore Economico che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dal Parco Lombardo della Valle del Ticino. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico aggiudicatario da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

art. 19 **(risoluzione del contratto e fallimento)**

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora, l'Operatore economico

aggiudicatario, tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai n. 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al l'Operatore economico aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 20 **(clausola risolutiva espressa)**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art.19 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del l'Operatore economico aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Operatore economico aggiudicatario o coinvolgimento della stesso in procedure concorsuali;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Operatore economico aggiudicatario;
- c) impiego di personale non dipendente dell'Operatore economico aggiudicatario;
- d) subappalto totale della fornitura o subappalto parziale della stessa non autorizzato dalla Stazione appaltante;
- e) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o ingiustificata sospensione del servizio o della fornitura;
- h) applicazioni di penali a qualsiasi titolo per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale;
- i) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio o della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Operatore economico aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva (fatto salvo il diritto al maggior danno subito) e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'Operatore economico aggiudicatario che segue immediatamente in graduatoria o ad altro Operatore economico aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Operatore economico aggiudicatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

art. 21 **(foro competente)**

In caso di controversie è competente il Foro di Milano.

art. 22
(validità dell'offerta)

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può chiedere al l'Operatore economico aggiudicatario il differimento di detto termine.

art. 23
(spese contrattuali)

Sono a carico del l'Operatore economico aggiudicatario tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A.

art. 24
(trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

art. 25
(norma di chiusura)

L'Operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio e della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

Magenta, 08.10.2015

Il Responsabile del Procedimento
Lorenzo Poma

